

COMUNE DI AMBIVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27.11.2008

In vigore dal 27.11.2008

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1. Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme tese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con il decesso e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2. Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall' articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL).

ARTICOLO 3. Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ARTICOLO 4. Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il recupero e relativo trasporto all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
- b) la fornitura della bara ed il trasporto funebre per le salme ed "i nati morti" appartenenti a famiglie bisognose, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatta salva comunque l'azione di rivalsa nei confronti degli stessi ai sensi dell'ex art. 433 del Codice Civile;
L'ipotesi di gratuità sopra detta devono essere verificate ed attestate con relazione dell'Assistente Sociale debitamente trasmessa al Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio.
- c) gli oneri e le spese della cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi, del servizio di inumazione in campo comune e delle relative esumazioni ordinarie, nei casi sopra indicati al comma b);
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) gli oneri e le spese connesse alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie.
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
- g) La sosta dei feretri nel luogo di deposito di osservazione/camera mortuaria/obitorio per un tempo massimo fino a 24 ore.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. La fornitura di cassetine per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza.

ARTICOLO 5. Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e presso il cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- d) le tariffe dei servizi funerari.

CAPO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, CAMERA MORTUARIA

ARTICOLO 6. Luogo di Deposito di osservazione/Camera mortuaria/Obitorio

1. Il Comune provvede a garantire locali idonei, nell'ambito del Cimitero, al deposito di osservazione, camera mortuaria, obitorio, in locali idonei nell'ambito del cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui al D. Lgs. n. 230/95.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

7. Nel locale in parola, altresì è ammessa la sosta di feretri prima del seppellimento.

8. Nel locale in parola sono eseguite, altresì le autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie.

9. Su espressa richiesta e consenso da parte dell'A.C. il locale in parola può essere concesso in uso ai Comuni limitrofi in mancanza di proprie strutture.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 7. Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 8.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell' A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8. Verifica e chiusura feretri

La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati. In particolare deve essere accertata la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura a cui è destinato e al trasporto, nonché la precisa identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. Valgono in proposito, le disposizioni di cui all'art. 18 e all'allegato 3 del R.R. n. 6/2004, tenendo presente che al momento non esistono presso il cimitero comunale loculi areati.

2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o del competente servizio dell' A.S.L., la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

3. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

4. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.

5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10. Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Per i feretri destinati alla cremazione la piastrina deve essere di materiale refrattario.

TITOLO II
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE
CAPO I
TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 11. Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
- il tragitto al luogo di culto o al luogo dove si svolgono le esequie,
- la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile,
- il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. In tutti i casi l'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la comunicazione del decesso, comunica al Servizio di Polizia Locale lo svolgimento dei funerali sul territorio perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ARTICOLO 12. Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004.

2. I trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano "l'attività funebre" su richiesta diretta degli interessati o dell'Ente nei casi di trasporto funebre obbligatorio così come previsto dall'art. 4, punto 2, del presente Regolamento.

ARTICOLO 13. Autorizzazione al trasporto – Orari funerale

1. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere fatta all'Ufficio di Stato Civile dai familiari del defunto o loro delegati. A seguito della richiesta di cui sopra l'ufficio cura la predisposizione dell'apposita autorizzazione nonché la riscossione di marca amministrativa.

3. Il Responsabile del Servizio Cimitero attiva il relativo procedimento nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale di cui all'art. 11, comma 1, del presente Regolamento.

4. Nel caso di una pluralità di richieste di trasporto e relativo funerale per lo stesso giorno, il Responsabile organizzerà il servizio secondo l'ordine cronologico delle relative richieste.

ARTICOLO 14. Trasporto e ricevimento feretro

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, da quelli relativi alla destinazione. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presente presso il cimitero.

2. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata all'incaricato della ditta dell'Impresa funebre.

3. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

4. L'ufficio comunale preposto trasmette tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.

5. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

6. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

7. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

8. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 15. Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

3. Per il rispetto della libertà di culto, sono consentiti tutti i riti, purchè siano compatibili con il luogo, le leggi dello Stato e con gli articoli del presente regolamento.

ARTICOLO 16. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda degli interessati deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco con l'osservanza delle norme specifiche di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 17. *Trasporti in luogo diverso dal cimitero*

Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 18. *Trasporti all'estero o dall'estero*

Il trasporto di salme da o per un altro Stato, è così regolato:

- a) se lo Stato estero ha aderito, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n. 1379, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) se lo Stato estero non ha aderito a detta Convenzione, si applica quanto stabilito dagli artt. 28 e 29 del medesimo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 19. *Trasporto e destinazione di resti mortali e ceneri*

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco su domanda degli interessati.

2. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di resti mortali completamente mineralizzati e ceneri.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, e di resti mortali.

4. I **resti mortali** devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. **Le ceneri potranno**, previa autorizzazione, avere le seguenti possibili destinazioni:

- essere tumulate all'interno del Cimitero negli appositi spazi autorizzati o secondo quanto disposto nell'art. 38 del presente Regolamento;

a. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere vanno raccolte in apposita urna cineraria avente le seguenti caratteristiche:

_ sia costruita in materiale che, relativamente alla destinazione, sia resistente;

_ possa essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa;

_ rechi all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

b. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

c. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari ai fini del trasporto può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. I predetti soggetti presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, 5° comma, della Legge Regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, sul quale vanno indicate le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

d. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.

e. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

- f. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
- g. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
- h. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero.
- i. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione va allegato il documento di cui all'art. 7, 5° comma, della Legge Regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, sul quale vanno indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 7, 2° comma, della Legge Regionale n. 22/2003.
- l. Copia del documento di cui al precedente comma 9 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso. Una copia viene consegnata alla persona che prende in consegna le ceneri.
- m. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
- n. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, se esistente.

TITOLO III

CIMITERI

CAPO I

CIMITERO

ARTICOLO 20. Ubicazione

Ai sensi dell'articolo 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al “Servizio di seppellimento” nel Cimitero comunale.

ARTICOLO 21. Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all' art. 102 del D.P.R. n. 285/1990 e contenute nel R.R. n. 6/2004.

2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nel cimitero spettano al Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio che li espleta anche a mezzo di terzi affidatari.

3. Il Comune provvede alla manutenzione del cimitero, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, tenendo conto di quanto previsto nella normativa regionale vigente.

4. Competono esclusivamente al personale addetto al cimitero o a ditta esterna autorizzata le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di frutti del concepimento, di resti anatomici , salvo che non si tratti di cappelle o di tombe di famiglia.

5. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.

6. Il Comune controlla il funzionamento dei Cimiteri e ne sovrintende l'ordine e la vigilanza avvalendosi del competente servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

ARTICOLO 22. Reparti del cimitero comunale

1. Il cimitero comunale come indicato nel Piano Cimiteriale addotato con delibera di C.C. n. 26 del 13.09.2006 è suddiviso nei seguenti reparti realizzati e da realizzare:

- a) campi per inumazioni (campo comune) A - D;
- b) campi per inumazioni (campo D - private);
- c) campi di mineralizzazione A - D;
- d) campi per inumazioni “angioletti” campo D);
- e) tombe da 2 – 4 – 6 posti campo C;
- f) loculi blocco A –B –C – D – E - F;
- g) loculi lotto 1 – 2 – 3 – 4- 5- 6 ;
- h) cappelle private di famiglia;
- i) cinerario comune (previsto nel Piano Cimiteriale);
- j) celle urne cinerarie (previsto nel Piano Cimiteriale);
- k) campo speciale (previsto nel Piano Cimiteriale);
- l) ossari lotto 1 – 2 – 3 – 4- 5- 6 ;
- m) ossario comune;

- n) cappella per funzioni religiose;
- o) camera mortuaria /locale per autopsia;
- p) servizi igienici, ufficio del custode e magazzini.

ARTICOLO 23. Campi speciali

Destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Per la concessione in uso dell'area la tariffa, sarà a totale carico della comunità richiedente e sarà stabilita dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 24. Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti e frutti del concepimento, ossa, ceneri, di:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma che ha avuto in esso, durante la vita, la loro residenza;
- c) I cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata in cappella di famiglia o tomba di famiglia (vedi art. 62 Diritto di sepolcro)
- d) I nati morti e frutti del concepimento i cui genitori siano residenti nel Comune o abbiano avuto la residenza;
- e) I resti mortali o ceneri delle persone sopra elencate;
- f) I residenti o gli aventi durante la vita la loro residenza in edifici esistenti a tutto il 2008 nella frazione Baracche del territorio del Comune di Mapello, poiché facenti parte della Parrocchia di Ambivere.
- g) Il coniuge di un residente o di un defunto già tumulato nel Cimitero di Ambivere che in vita ha avuto la residenza nello stesso Comune di Ambivere.

2 La Giunta comunale potrà ammettere nel cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta degli aventi diritto;

ARTICOLO 25. Soggetti titolari del diritto di disporre del cadavere

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura delle salme, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dal R.R. n. 6/2004, sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del C.C., o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il Piano regolatore Cimiteriale è stato adottato con delibera di C.C. n. 26 del 13.09.2006 , esecutiva ai sensi di legge.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 26. Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in :
 - a) sepolture in campo comune (campo A – D);
 - b) sepolture in concessione (campo D).
 - c) sepolture per mineralizzazione (campo A – B)
2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento; sono a titolo GRATUITO e NON RINNOVABILI, l'assegnazione avviene sequenzialmente in ordine di numerazione .
3. Le sepolture per inumazione in concessione vengono effettuate in aree in concessione, attualmente nel cimitero si effettuano solo le sepolture di cui al comma 2 del presente articolo, poiché non sono disponibili aree per tali sepolture.
4. Le sepolture per inumazione finalizzate alla mineralizzazione dei cadaveri vengono effettuate in campi distinti e per tali sepolture non è dovuto alcun corrispettivo.
5. Ogni cadavere destinato all'inumazione in campo comune deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.
6. Ogni cadavere destinato all'inumazione in campo di mineralizzazione può essere chiusa in apposita cassa di materiale biodegradabile.
7. Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche di cui all'art. 15 del R.R. n. 6/2004.
8. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.

ARTICOLO 27. Campo ad inumazione – croci - ornamenti

1. Ogni fossa nei campi di inumazione (campo comune) è contraddistinta da una croce + targhetta identificativa fornita e messa in opera dal Comune o da chi per esso, costituita materiale resistente agli agenti atmosferici
2. Sulla croce viene applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. I costi di fornitura della croce e della targhetta di cui sopra saranno a carico del richiedente in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
4. Ogni fossa nei campi di inumazione (campo di mineralizzazione) è contraddistinta da una croce + targhetta identificativa fornita e messa in opera dal Comune o da chi per esso , a TITOLO GRATUITO.
5. Nei campi di inumazione sia comuni che di mineralizzazione è SEVERAMENTE VIETATO posare qualsiasi manufatto delimitante la sepoltura, nonchè fiori o ornamenti di alcun tipo.

ARTICOLO 28. *Tumulazione*

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie quali: loculi , tombe , cappelle private di famiglia , ossari e celle per urne cinerarie costruite nel cimitero comunale.

2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del R.R. n. 6/2004.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come integrate dal R.R. n. 6/2004.

6. Sono consentite le tumulazioni di cassette di resti ossei o di urne cinerarie in un loculo contenente già un feretro o in tomba purché vi sia lo spazio necessario a norma del comma 10 art. 16 R.R. n. 6/2004.

7. Per quanto stabilito dal comma precedente è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

LOCULI:

8. Il diritto di tumulazione in loculo è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e NON E' AMMESSA LA PRENOTAZIONE, non può essere ceduto in alcun modo , ne per qualsiasi titolo.

9. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data di tumulazione del cadavere per la quale il loculo è stato concesso.

10. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo; è riservata agli eredi la facoltà di RINNOVO per la concessione del loculo (allo scadere dei 30 anni) per ulteriori ANNI 10 , previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

11. Possibilità di tumulare da n. 1 ad un massimo di n. 4 urne cinerarie con la stessa durata indicata al punto 9 del presente articolo.

12. L'assegnazione di loculi avviene dal lotto n. 3 in ordine di numerazione e successivamente con il medesimo criterio per i lotti 4 – 5 – 6 – 1 – 2 (delibera G.C. n. 142/2007).

13. In caso di estumulazione straordinaria effettuata su espressa richiesta dei parenti il loculo resosi libero rientrerà in possesso del Comune e non è previsto alcun rimborso.

14. Non è autorizzabile lo spostamento di feretro da loculo ad altro loculo , è invece possibile lo spostamento da loculo a tomba di famiglia nel caso di nuovo decesso.

15. Per la composizione dell'arredo della lapide del loculo si fa riferimento a quanto stabilito con deliberazione di C.C. n. 41 del 27.10.1988; per eventuali deroghe a quanto stabilito nella tavola allegata alla sopraindicata deliberazione di C.C. n. 41/88 la competenza è della Giunta Comunale.

16. Per la fornitura dell'arredo del loculo il cittadino dovrà rivolgersi al Comune, che farà da tramite tra l'utente e la Ditta appaltatrice del servizio, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

TOMBE FAMIGLIA – campo C

1. Sono attualmente presenti nel Cimitero comunale tombe di famiglia da due – quattro – sei posti nel campo C , le stesse sono regolamentate con atto consiliare n. 31 del 10.09.1991 e successivamente modificate con atti n. 29 del 18.09.1998 .

2. Possibilità di tumulare all'interno della tomba urne cinerarie fino ad un massimo di 4 per ogni posto.

OSSARI

A) Ossari per resti mortali:

Gli ossari vengono dati in concessione per anni 20 .

Non è concessa la prenotazione e non è possibile il rinnovo ai termine dei 20 anni

I costi di tumulazione dei resti mortali sono compresi nel costo di concessione dell'ossario stabilito con atto della Giunta Comunale.

Di procedere all'assegnazione dell'ossario a scelta del cittadino .

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 29. Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

2. Le esumazioni ordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (ad esclusione dei mesi di maggio/giugno/luglio/agosto/settembre), a meno che non siano esplicitamente richieste dall'Autorità Giudiziaria. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio ASL.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. E' compito del custode/seppellitore o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

5. Per le operazioni di esumazione ordinarie NON è dovuto alcun corrispettivo.

6. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'esumazione sono:

a) permanere nella fossa originaria/ trasferimento in altra fossa, posta in campo di mineralizzazione nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito l'utilizzo di additivi che abbiano caratteristiche biodegradabili e che possano favorire i processi di scheletrizzazione. Il periodo di permanenza nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego di additivi biodegradanti: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 anni in caso positivo;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto;

c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto;

d) deposizione dei resti ossei in ossario se richiesto;

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o resti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che generalmente consiste nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune.

8 Il Responsabile Settore G.C.del T. cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

9. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è pubblicizzato e mediante l'esposizione all'Albo Pretorio ed all'ingresso del cimitero almeno 90 gg. gli elenchi delle sepolture in scadenza.

ARTICOLO 30. Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, nei casi di seguito riportati:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura (tomba o cappella) nello stesso od altro cimitero (vedi articolo 28 comma 14);
- c) per cremazione;

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (ad esclusione dei mesi di maggio/giugno/luglio/agosto/settembre), a meno che non siano esplicitamente richieste dall'Autorità Giudiziaria. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino al necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lettere b) e c) sono richieste con apposita istanza e sono autorizzate dall'ufficio servizi cimiteriali / Settore G.C. del T..

6. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 31. Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione di anni 30 più eventuali rinnovi o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione. Per quest'ultima tipologia è previsto il corrispettivo fissato con atto di Giunta Comunale.

2. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune.

3. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno trenta anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco, o deposizione dello stesso in apposita cassa biodegradabile. Per la tumulazione in campo di mineralizzazione NON è previsto alcun corrispettivo secondo il tariffario stabilito dalla Giunta comunale. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni, fatto salvo l'uso di sostanze biodegradanti come da circolare Ministero della sanità. Il decoro (croce + targhetta identificativa) di tali fosse è a carico dell'Amministrazione comunale (art. 33 comma 4^).

4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

5. E' compito del custode/seppellitore o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della estumulazione.

6. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'estumulazione sono:

- a) trasferimento per l'inumazione in fossa nel campo di mineralizzazione, appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione;
- b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto.

c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto.

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che può consistere nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune, nell'inumazione finalizzata alla completa mineralizzazione, o avvio a cremazione.

ARTICOLO 32. Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione:

a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia,

b) su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura o per il trasporto in altro cimitero;

2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del cadavere in altra sepoltura sono effettuate, previa autorizzazione del Sindaco rilasciata su istanza degli interessati, non è richiesta la presenza di personale tecnico ispettivo dell' A.S.L., tranne che gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (ad esclusione dei mesi di maggio/giugno/luglio/agosto/settembre), a meno che non siano esplicitamente richieste dall'Autorità Giudiziaria. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino al necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

4. Il corrispettivo per le estumulazioni straordinarie come da comma 1 lett. b) e/o prima della scadenza della concessione (anni 30) è fissato con atto di Giunta Comunale.

ARTICOLO 33. Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni promosse d'ufficio sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cellette ossario, in loculo o in tomba.

ARTICOLO 34. Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode/seppellitore al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del cimitero.

3. Independentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode seppellitore che provvede a consegnarli all'Agente di Polizia Locale il quale li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in apposito registro conservato tra gli atti dal custode/seppellitore.

ARTICOLO 35. Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, se non

richiesti dai concessionari, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il secondo grado, previo accertamento del buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e della loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di asportare dal cimitero gli ornamenti delle sepolture che non abbiano valore artistico o storico. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta.

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 36. Forno crematorio

Il Comune, non avendo dotato il cimitero di forno crematorio, si avvale per procedere alla cremazione, dell'impianto funzionante più vicino che risulti essere disponibile.

ARTICOLO 37. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, alla Legge n. 130/2001 ed al R.R. n. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative sono determinate dall'Ufficio di stato civile quale ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi.

ARTICOLO 38. Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel Cimitero:

- in loculo fino ad un massimo di n. 4 urne cinerarie;
- in tomba fino ad massimo di n. 4 per ogni posto;
- in cappella per sepoltura privata;
- in apposita nicchia cineraria ove esistente;
- dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero nell'area denominata "giardino delle Rimembranze", ove esiste nel cinerario comune ove esistente
- essere affidate ai familiari in apposite urne per essere disperse in luogo indicato nel testamento ed essere disperse in natura (come previsto dall'art. 3, comma 4 lett. c) e d) della L. n. 130/2001.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ARTICOLO 39. *Dispersione e affidamento delle ceneri*

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolati dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge regionale n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004.

2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

CAPO VI

NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE

ARTICOLO 40. *Orario*

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto all'ingresso.

2. Con apposito provvedimento, da adottarsi a cura del Responsabile del Settore G.C. del T., può essere disposta una limitazione all'effettuazione dei funerali per i giorni festivi.

3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoratori che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

4. Qualora la chiusura dei cancelli è temporizzata, gli stessi devono essere dotati di un comando manuale all'interno del cimitero e in posizione accessibile, per permettere l'uscita ai visitatori ritardatari.

5. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 41. *Disciplina dell'ingresso*

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti disabili;

b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Sindaco può concedere il permesso di visitare sepolture di familiari a mezzo di veicoli.

4. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazioni o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura devono dare formale comunicazione all'ufficio tecnico.

5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

ARTICOLO 42. *Divieti speciali - sanzioni*

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal custode seppellitore;
- o) svolgere qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto al cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

4. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 43. *Riti funebri*

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

ARTICOLO 44. *Reclami del pubblico*

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto all'ufficio protocollo del Comune.

CAPO VII

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 45. Identificazione delle sepolture, e ornamentazioni.

1. Come previsto dall'art. 17 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 ogni fossa di inumazione, loculo, tomba o nicchia è contraddistinta da una croce, lapide o altro supporto, costituiti da materiale resistente, sul quale sono riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.

2. Le lapidi di chiusura dei loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

3. Gli arredi per lapidi di loculi dovranno essere conformi a quanto previsto nella tavola 18 approvata con deliberazione di C.C. n. 41 del 27.10.1988;

4. Per la posa, tipologia e dimensioni di lapide o monumento su tomba (campo C), si fa riferimento a quanto stabilito nel "Regolamento tombe poste in campo C", approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 10.09.1991 e successivamente modificato con delibera di CC. N. 29/1998;

5. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche.

6. E' inoltre consentita l'apposizione sulle lapidi di fotografie di altri defunti, purché parenti entro il secondo grado, sebbene non tumulati nel loculo stesso, previo autorizzazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 46. Costruzione e ornamentazioni delle tombe di famiglia

1. I concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura; i medesimi concessionari, come pure i concessionari di tombe di famiglia realizzate al rustico dal Comune devono provvedere, entro un anno dall'aggiudicazione, a pena di decadenza alla collocazione di un monumento. I monumenti devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

2. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione ed al termine di ultimazione dei lavori.

Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla concessione. La medesima autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

4. La domanda, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico, e asseverata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

5. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.

6. In ogni caso l'altezza massima del monumento, a sistemazione avvenuta, non dovrà superare cm. 140 rispetto alla quota del vialetto.

7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

8. E' inoltre consentita la facoltà di cui all'art. 55 comma 6.

ARTICOLO 47. Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture, gli operatori cimiteriali li faranno togliere.

ARTICOLO 48. Materiale ornamentale – caratteristiche dei monumenti e delle lapidi

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, le lastre tombali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

3. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, o all'Albo comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ARTICOLO 49. Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

2. Il custode/seppellitore vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del Responsabile del Settore G.C. del T., rilasciata su domanda dell'interessato.

ARTICOLO 50. Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto; oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio o citazioni di testi sacri.

2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
4. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello sopra indicato vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate.

CAPO VIII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ARTICOLO 51. Servizi cimiteriali

1. La polizia mortuaria e la vigilanza sul cimitero ed i suoi servizi sono esercitate :
 - a) dall'Ufficio Stato Civile, per quanto riguarda i permessi di seppellimento e le autorizzazioni al trasporto ed alla cremazione;
 - b) dal Responsabile del Settore G.C.del T. per quanto riguarda il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alle esumazioni ed alle estumulazioni;
 - c) dal Responsabile del Settore G.C.del T., per quanto riguarda le autorizzazioni, il permesso di costruire e gli ornamenti delle tombe;
 - d) dal Responsabile del Settore G.C.del T., relativamente alla costruzione e manutenzione del cimitero ;
 - e) dal Responsabile del Settore G.C.del T., riguardo allo smaltimento dei rifiuti.
2. Le funzioni igienico sanitarie sono svolte dai competenti servizi dell'A.S.L., secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 52. - Vigilanza

1. Il Responsabile del Settore G.C. del T. vigila e controlla affinché l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati all'autorizzazione emesse ai permessi rilasciati. Egli può impartire disposizioni e fare rilievi o fare contestazioni, anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco, dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Responsabile del Settore G.C. del T. a lavori ultimati accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ARTICOLO 53. Custodi seppellitori

1. Sono compiti specifici del custode seppellitore:
 - a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito, ove non automatizzato;
 - b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico la vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
 - c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria, e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
 - e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori;
 - f) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
 - g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
 - h) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi,

- i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- j) posa in opera di tavolato di mattoni per loculi e abbattimento dello stesso per operazioni ordinarie;
- k) assistere a tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni straordinarie;
- l) tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
- m) attenersi scrupolosamente alle norme di cui al presente regolamento circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.
- n) fare immediato rapporto per iscritto al Responsabile del Settore G.C. del T. per di qualsiasi incidente avvenga nel cimitero e delle infrazioni al presente regolamento che fossero compiute da privati, dal personale di servizio, dai visitatori e dai concessionari;
- o) avvertire il Responsabile del Settore Manutenzione e Servizi Vari delle riparazioni occorrenti ai manufatti del Cimitero;
- p) collocare sulle fosse le croci fornite dal comune.

ARTICOLO 54. Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto alla scrupolosa osservanza del presente Regolamento.
2. Il personale addetto ai cimiteri è altresì tenuto a:
 - a) fare rispettare il Regolamento a chiunque abbia accesso ai cimiteri;
 - b) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - c) indossare un abbigliamento dignitoso e consona al luogo;
 - d) fornire, per quanto di competenza, le indicazioni richieste dal pubblico.
3. Al personale addetto ai cimiteri è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, qualsiasi tipo di attività per conto di privati, sia nell'ambito dell'orario di lavoro quanto al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare, in qualsiasi momento, ogni forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. La violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave da trattare diversamente.
5. Il personale addetto ai cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IV

CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 55. *Sepulture in concessione*

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruibili anche dal Comune nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso di manufatti riguardano sepolture individuali (loculi, nicchie cinerarie, ossari), nonché tombe di proprietà comunale;

4. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario .

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:

- a) la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione,
- b) il numero di posti salma assegnati;
- c) la durata;
- d) il /i concessionario/i con relativi dati anagrafici o, nel caso di collettività il legale rappresentante pro tempore;
- e) i dati dei soggetti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
- g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo vigente al momento della stipula della concessione-contratto, secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

9. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; nell'ipotesi in cui siano già state inumate o tumulate delle salme si procede alla loro esumazione o estumulazione d'ufficio, a spese dell'inadempiente, procedendo all'inumazione delle stesse in campo comune.

ARTICOLO 56. *Durata della concessione*

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 25 del regolamento regionale n. 6/2004, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975.

2. Fermo restando che per le inumazioni in campo ad inumazione decennale non è richiesta alcuna concessione, la durata delle concessioni è fissata in:

- a) 50 e 99 anni per i manufatti e le are destinate alla sepoltura per famiglie e collettività (cappelle private);
 - b) 30 anni per loculi
 - c) 20 anni ossari per resti mortali
3. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.
4. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio dal giorno della tumulazione del cadavere.
5. Nelle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (c.d. perpetue) rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 del D.P.R. 285/1990, non può essere superato il numero dei posti salma/resti realizzati a seguito dell'atto di concessione.

ARTICOLO 57. *Rinnovo della concessione*

- 1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione NON sono rinnovabili;
- 2. Le concessioni in uso di sepolture a tumulazione in loculi singoli sono rinnovabili alla scadenza della concessione (30 anni) per ulteriori ANNI 10, , previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
- 3. Per le concessioni in uso di sepolture a tumulazione in tombe (campo C) si fa riferimento all'art. 4 del "Regolamento per la tumulazione di tombe poste nel campo C", approvato con delibera C.C. n. 31/91 , e successivamente modificato con deliberazioni C.C. N. 29/98 .
- 4. Le concessione in uso di sepolture a tumulazione in ossario per resti mortali alla scadenza del contratto NON è rinnovabile.
- 5. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione.

ARTICOLO 58. *Diritto di sepolcro*

1. Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

2. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato al concessionario ed ai membri della sua famiglia, nonché agli affini, ai collaterali e ad altre persone appositamente autorizzate, ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario (istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta da :

- coniuge e figli;
- ascendenti e discendenti in linea retta fino al 2° grado: nonni/nipote;
- ascendenti e discendenti in linea collaterale fino al 2° grado: fratelli e sorelle;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi solo su espressa richiesta o consenso del concessionario o suoi legittimi eredi.

Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli aventi diritto con apposita dichiarazione da rendere all'ufficio servizi cimiteriali che darà in nulla osta. In mancanza del titolare della concessione o degli aventi diritto, le salme saranno tumulate previa verifica del diritto predisposta d'ufficio.

4. Su richiesta del concessionario può essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi.

5. Resta salva la facoltà per il concessionario, di limitare il diritto d'uso della sepoltura a determinate persone della famiglia: in tal caso i nomi di esse dovranno risultare dall'atto di concessione.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 59. Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione scritta e protocollata, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.

4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 63.

5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 60. Limitazioni alla concessione

Per l'esecuzione di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata a carico del Comune.

ARTICOLO 61. Doveri generali dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO III

MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 62. Cause cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per :

- a) rinuncia;
- b) decadenza;

c) revoca;

d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero, scadenza famiglia dopo 20 anni).

2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e gli accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti al patrimonio del Comune.

ARTICOLO 63. Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede.

3. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero o in tomba di famiglia, comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata ed i richiedenti non avranno diritto ad alcun rimborso;

4. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o comunque da chi può disporre della salma.

ARTICOLO 64. Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del contratto-concessione ad esclusione dei loculi precedentemente prenotati;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;

e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al dirigente responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei presupposti con provvedimento motivato.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

6 Dopodiché, il Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

ARTICOLO 65. Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò

sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio , con provvedimento motivato, previo accertamento dei presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi titolo l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

5. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 66. Estinzione

1. Le concessioni si estinguono:

a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;

b) per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 285/1990;

2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro dodici mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ARTICOLO 67. Decadenza per estinzione della famiglia

Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla perpetua manutenzione del tumulo.

TITOLO V
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 68. Imprese appaltatrici del Comune

I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

ARTICOLO 69. Lavori per conto di privati – accesso al cimitero

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

3. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

4. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità è determinata dal Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio.

5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti e per i lavori di ordinaria manutenzione, sarà sufficiente ottenere il permesso dal Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio.

6. Il personale delle imprese ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 70. Recinzione aree

1. Nella costruzione di cappelle private, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio, tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale

ARTICOLO 71. Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. All'interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti e tombe; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal responsabile del cimitero.

2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

3. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; il direttore del cimitero, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno venire collocate in zone del cimitero individuate dal responsabile e nascoste alla vista dei visitatori.

5. Per il consumo dell'acqua impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo che verrà stabilito di volta in volta con apposito atto dalla Giunta comunale.

6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

7. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla direzione del cimitero, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 72. *Introduzione di materiali*

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del cimitero.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.

3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante e cordonati.

ARTICOLO 73. *Orari di lavoro*

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del cimitero.

3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

ARTICOLO 74. *Vigilanza e collaudo delle opere*

1. Il Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo dell'eventuale cauzione.

3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla direzione del cimitero la fine dei lavori.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 75. Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma e del cadavere;
- d) effettuare il trasporto di defunti in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990.

3. Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del regolamento regionale n. 6/2004 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

ARTICOLO 76. Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 77. *Abrogazione delle precedenti norme regolamentari*

Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; è espressamente abrogato e cessa di avere applicazione, dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, il precedente regolamento del cimitero.

ARTICOLO 85. *Cautele*

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, manufatti ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 86. *Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione*

(Sepulture Angioletti - Tombe per inumazione/tumulazioni campo D).

1. Per le sepulture, per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepulture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

2. In mancanza della suddetta prova, i parenti possono chiedere con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia, secondo le tariffe stabilite dalla G.C..

ARTICOLO 87. *Rinvio ad altre norme*

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle sottoriportate norme :

- D. 27.07.1934 n. 1265;
- D.Lgs n. 267/2000;
- D.P.R. 10.09.1990, N.285;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130;
- Legge Regione Lombardia n.22/2003;
- Regolamento regionale 6/2004.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ARTICOLO 88. *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto amministrativo di approvazione.